

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1623

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, CAVALLARI VINCENZO, CURTI, CAVAZZINI, SAMPIETRO GIOVANNI, DUGONI, CREMASCHI, MONTANARI, TAROZZI, CLOCCHIATTI, RICCA, BIGI

Annunziata il 24 maggio 1955

Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua

ONOREVOLI COLLEGHI! — La utilizzazione dei terreni golenali ed in alveo dei maggiori corsi d'acqua interessa in modo preminente la collettività nazionale. Mentre è viva la esigenza del lavoro e della produzione a non lasciare improduttive notevoli estensioni di terreno che, per la loro ubicazione e per i costanti depositi alluvionali, hanno soddisfacente fertilità, è d'altro canto indispensabile, in tali terreni, disciplinare le colture in modo che le stesse non compromettano la stabilità delle esistenti opere idrauliche.

Trascurando le suesposte necessità e per obbedire agli indirizzi di una politica autarchica oramai ripudiata dal nostro paese, il decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, autorizzava la concessione a privati delle pertinenze idrauliche adatte alla pioppicoltura ed alle piantagioni arboree, con l'imposizione di un canone ricognitorio di lire venti!

Le concessioni effettuate in virtù della citata legge, mentre nessun incremento o miglioramento apportarono alla pioppicoltura nazionale, servirono unicamente a creare nuove fonti di arricchimento a grossi speculatori i quali, senza esporsi ad alcun investimento finanziario, senza versare alcun corrispettivo all'Erario, hanno potuto realizzare, in pochi anni, guadagni ingenti. Risulta in-

fatti provato che molti concessionari di vaste estensioni di terreni nessuna coltura arborea hanno impiantato o migliorato, nessun articolo del disciplinare hanno osservato: con esose subconcessioni, spesso con la sola utilizzazione indiretta delle produzioni legnose ed erbacee spontanee, hanno percepito introiti rilevanti.

Frequenti sono i casi nei quali tali scandalosi proventi non trovano neppure formale giustificazione in una regolare concessione; e quelli nei quali, trincerandosi dietro una concessione di limitate estensioni, l'assegnatario ha fatto propri prodotti (e qualche volta terreni) di ben più vasta superficie.

Questo stato di cose è stato in diverse occasioni rilevato dagli stessi rappresentanti del Governo. L'ex Ministro delle finanze, onorevole Campilli, in una sua nota del 24 febbraio 1947, n. 30835, divisione II, ammetteva che « le assegnazioni sono servite ad agevolare le speculazioni di concessionari, i quali, una volta ottenuti in concessione gratuita i terreni richiesti, si sono preoccupati, soprattutto, di trarre i maggiori guadagni possibili dai prodotti spontanei oppure da coltivazioni più redditizie senza alcuna sanzione a loro carico ».

Il Ministro delle finanze, onorevole Vannoni, il 21 dicembre 1948 dichiarava alla Commissione di finanza e tesoro: « ...nel 1936

e nell'anno successivo abbiamo assistito ad una situazione non interamente soddisfacente dal punto di vista morale e politico... vi furono molte concessioni date esclusivamente per un criterio politico... ».

Accanto a tale situazione di speculazione e di favoritismo politico si è verificato, specie nelle zone rivierasche del Po, un preoccupante aggravamento della disoccupazione bracciantile. Da ciò la giustificata esigenza di investire la mano d'opera disoccupata nei periodi di massima difficoltà di altro impiego, proprio in questi terreni a portata di mano, di proprietà dello Stato, visibilmente incolti od insufficientemente utilizzati, e pur fonte di noti scandalosi guadagni per pochi grossi speculatori.

Per questi motivi le richieste e le occupazioni da parte dei braccianti datano dalla liberazione e si susseguono con immutata densità. Il Governo è stato sempre chiamato a dare soddisfacente soluzione al problema, ma pronunziandosi favorevolmente alle richieste dei braccianti (Consiglio dei ministri del 29 agosto 1945, assicurazioni dell'onorevole Malvestiti, del 28 febbraio 1948, ecc.) non ha mai predisposto un adeguato provvedimento legislativo.

La legge 21 febbraio 1949, n. 8, sulla regolamentazione dei canoni demaniali, ha affrontato incidentalmente il problema delle pertinenze idrauliche solo nell'aspetto riguardante gli interessi dell'Erario: i canoni di tali concessioni sono stati elevati da tale legge a lire 1.500 per ettaro, oltre alla metà del valore dei prodotti legnosi. Nessun provvedimento nei confronti dei concessionari di favore esistenti e per le nuove concessioni nessuna norma che tenesse conto dei bisogni della mano d'opera bracciantile disoccupata, sono stati, in detta legge, adottati.

Né può presumersi che un soddisfacimento rapido e concreto delle esigenze della produzione e del lavoro possa venire da un riesame delle singole concessioni in atto: lo stesso Ministro Campilli, nella citata nota, riconosceva « particolarmente difficile e praticamente inefficiente ogni azione da parte degli organi locali di controllo ».

Dalle soprariportate considerazioni, e dallo stato di insostenibile disoccupazione delle masse bracciantili rivierasche, specie nei periodi invernali, è stata dettata la presente proposta di legge.

La proposta ha lo scopo di regolare in modo più equo e più rispondente alle esigenze del lavoro e della produzione la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali, e fa seguito a quella analoga presentata il 30 novembre 1949 dalla Camera dei deputati con n. 992.

La proposta prevede l'abrogazione della legge sulla pioppicoltura, caduta di fatto con la fine della disastrosa politica autarchica imposta al nostro paese.

Una apposita Commissione provinciale formata da funzionari responsabili dello Stato o da rappresentanti delle categorie interessate manterrà aggiornato l'elenco delle pertinenze demaniali e deciderà sulla domanda di concessione.

I criteri per l'utilizzazione dei terreni concessi, pur non escludendo la pioppicoltura, non saranno a questa rigidamente subordinati ma si orienteranno verso indirizzi economici e sociali più vasti ed attuali.

La preferenza nelle concessioni sarà mantenuta ai frontisti purché piccoli proprietari coltivatori ed alle cooperative di braccianti o miste; e ciò allo scopo: di evitare incrementi di reddito alla grande proprietà in un momento in cui, attraverso la riforma agraria, di tali redditi si prevede la limitazione, e di rendere disponibili nuove terre per i braccianti disoccupati.

Le concessioni in atto che contrastano con le norme ed i principi informativi della proposta di legge si intenderanno decadute. Ai concessionari estromessi sarà liquidata una indennità pari al valore degli impianti, indennità che sarà addebitata ai nuovi assegnatari.

Per le finalità che si propone di raggiungere e per evitare che nuove destinazioni dei terreni ne compromettano la esecuzione, la presente proposta di legge richiede immediata trattazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogati il decreto legislativo 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 402, e l'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

ART. 2.

È istituita, in ciascuna provincia, una Commissione per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua pubblici.

La Commissione provinciale ha sede presso l'Ufficio del Genio civile competente ed è composta:

- a) dall'intendente di finanza,
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza;
- c) dall'ingegnere capo del Genio civile;
- d) dall'ingegnere capo dell'Ufficio idrografico;
- e) dall'ispettore agrario provinciale;
- f) dal capo del ripartimento forestale della provincia;
- g) da due rappresentanti delle Associazioni provinciali delle cooperative;
- h) da due rappresentanti dei Sindacati provinciali dei braccianti;
- i) da due rappresentanti delle Associazioni provinciali dei coltivatori diretti.

La designazione dei rappresentanti di categoria verrà fatta all'intendente di finanza dalle rispettive organizzazioni provinciali.

Presidente della Commissione è l'intendente di finanza, segretario un funzionario del Genio civile.

Tanto il presidente quanto ciascun membro della Commissione hanno facoltà di delegare altro funzionario in loro vece.

La Commissione decide a maggioranza di voti, nel caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 3.

La Commissione provvede a mantenere aggiornato l'esistente elenco delle pertinenze idrauliche demaniali, alle quali si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ogni modifica degli elenchi deve essere pubblicata nei *Fogli annunci* delle rispettive provincie.

ART. 4.

Spetta alla Commissione di cui al precedente articolo 2 stabilire e rendere pubbliche, mediante pubblicazione sul *Foglio annunzi della provincia*, per ogni pertinenza assoggettabile a concessione: la destinazione culturale, le modalità di utilizzo, il canone annuo, la durata da accordarsi almeno per il periodo occorrente alla maturazione e al taglio dei prodotti, ed in ogni caso, mai inferiore agli anni 9.

A tal fine la Commissione ha facoltà di derogare dalle vigenti disposizioni che impegnano al rispetto di determinate distanze o vietano le piantagioni tra le sponde o lungo i corsi d'acqua ad eccezione di quanto è prescritto dall'articolo 96, lettere c) ed f), del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con decreto 25 luglio 1904, n. 523.

ART. 5.

Nello stabilire la destinazione culturale la Commissione provinciale terrà in considerazione la salvaguardia della sicurezza idraulica, le locali esigenze di occupazione della mano d'opera, il valore economico degli impianti.

ART. 6.

Le pertinenze idrauliche di cui alla presente legge saranno assegnate in concessione a proprietari od usufruttuari frontisti, singoli od associati in cooperative, purché coltivatori diretti a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353; in mancanza saranno assegnate a cooperative agricole legalmente costituite tra braccianti o tra braccianti e coltivatori diretti frontisti.

ART. 7.

La Commissione di cui al precedente articolo 2, non prima dei 40 giorni dalla pubblicazione prevista dal precedente articolo 4, e non oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, deciderà sulle richieste di assegnazione, secondo i criteri e l'ordine di precedenza stabiliti dalla presente legge. Trascorso il termine di 80 giorni dalla data di pubblicazione sul *Foglio annunzi della provincia*, la Commissione deciderà sulle richieste di assegnazioni, entro 60 giorni dalla data di ricezione.

Solo dopo due anni dalla entrata in vigore della presente legge la Commissione avrà diritto di approvare concessioni anche a favore

di richiedenti non forniti dalle qualifiche volute dalla presente legge.

La Commissione di cui al precedente articolo 2 deciderà altresì sulle revoche delle concessioni. La stipulazione degli atti di concessione e di revoca e di quanto non è specificato nella presente legge spetta alla Amministrazione delle finanze.

ART. 8.

All'entrata in vigore della presente legge si intendono decadute tutte le concessioni in atto effettuate a norma del decreto 18 giugno 1936, n. 1938, eccetto quelle effettuate a coltivatori diretti frontisti ed a cooperative di braccianti e di braccianti coltivatori diretti frontisti.

ART. 9.

Ai concessionari, decaduti a norma del precedente articolo 8, spetta un'indennità ragguagliata al valore degli impianti al momento della decadenza.

Tale indennità, determinata dalla Commissione di cui al precedente articolo 2, sarà addebitata al concessionario subentrante e sarà da questi versata al concessionario cessante solo al momento del taglio degli impianti maturi.

Nessuna indennità spetterà ai concessionari i quali non avranno osservato gli obblighi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1938, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 402, e dagli atti di concessione.